

SERVIZIO STUDI E GESTIONE DATI
DIVISIONE ANTIFRODE

<i>Rifer. a nota n.</i>		<i>del</i>	
<i>Classificazione</i>		1	1
<i>All.ti n.</i>	[]

Alle Imprese di assicurazione con sede legale in Italia che esercitano la r.c. auto
LORO SEDI

Alle Imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dello S.E.E. che esercitano la r.c. auto in Italia in regime di libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento
LORO SEDI

Alle Rappresentanze per l'Italia di Imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo S.E.E. che esercitano la r.c. auto in Italia
LORO SEDI

Per conoscenza:
ANIA - Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici
Via S. Nicola da Tolentino, 72
00187 ROMA RM
ITALIA

Oggetto Provvedimento IVASS n. 72/2018. Chiarimenti interpretativi

A seguito dell'emanazione del Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 - recante criteri di individuazione e regole evolutive della classe di merito di conversione universale di cui all'art. 3 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 - sono sorte alcune incertezze di natura applicativa su cui vengono forniti i seguenti chiarimenti, al fine di ottenere comportamenti uniformi da parte delle Compagnie di Assicurazione e dei loro intermediari nello svolgimento della fase assuntiva delle polizze di assicurazione R.C. auto.

A. Validità dell'attestato di rischio (cfr. artt. 5 e 6)

La normativa in tema di attestazione sullo stato del rischio da R.C. auto è finalizzata a garantire una continua e certificata osservazione della sinistrosità. Tale compito è affidato all'assicuratore che potrà svolgerlo solo in costanza di un contratto assicurativo con garanzia efficace.

Infatti, in presenza di periodi di circolazione per i quali manchi una valida copertura assicurativa (annuale o temporanea) non sarebbe possibile all'assicuratore osservare la sinistrosità del rischio, né tanto meno certificarla, ed eventuali sinistri occorsi non potrebbero contribuire a determinare la storia assicurativa, impedendo una precisa valutazione del rischio a fini tariffari.

In presenza di un'osservazione della sinistrosità discontinua, ovvero di un attestato di rischio privo di validità, la storia assicurativa non potrà essere fatta valere dal proprietario-contraente e conseguentemente il contratto deve essere assegnato alla classe di massima penalizzazione.

Il principio sopra illustrato è mitigato solo nel caso in cui il veicolo è sottratto alla circolazione e, quindi non soggetto a sinistralità. Pertanto, gli eventuali periodi di non circolazione – attestati da dichiarazione prodotta dal proprietario-contraente – determinano la sospensione legittima del periodo di osservazione che riprenderà a decorrere alla stipulazione di un nuovo contratto legato alla messa in circolazione del veicolo.

Tale principio regola la disciplina applicabile alle fattispecie di seguito indicate.

1. Validità dell'attestato di rischio decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto

L'utilizzo dell'attestato di rischio nell'ipotesi di cui alla fattispecie in epigrafe è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente-proprietario, relativa al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce, che attesti la mancata circolazione del veicolo ovvero la stipula di una polizza di durata temporanea. In assenza di tale dichiarazione, ovvero dell'esibizione di un contratto di durata temporanea, all'assicurando sarà assegnata la classe di massima penalizzazione.

Ove la polizza scaduta preveda un periodo di comporto superiore a quindici giorni, il termine per rendere la dichiarazione sottoscritta dal contraente-proprietario è prorogato alla scadenza del periodo di comporto. Tale circostanza deve essere dimostrata dal contraente mediante esibizione della precedente polizza. Se la decorrenza della polizza di assicurazione temporanea è successiva alla scadenza del periodo di comporto e/o se successiva alla scadenza di altra polizza temporanea, per l'utilizzo dell'attestato di rischio è comunque necessario presentare una dichiarazione sottoscritta dal contraente-proprietario, attestante la mancata circolazione del veicolo nel periodo successivo alla scadenza del comporto e/o al periodo successivo alla scadenza della polizza di durata temporanea.

2. Stipulazione di più polizze assicurative per il medesimo veicolo

Nel periodo di validità dell'attestato di rischio, è facoltà del proprietario, seppur titolare di una o più polizze assicurative in essere, sottoscrivere per lo stesso veicolo ulteriori contratti, anche con differente durata, usufruendo della storia assicurativa pregressa e della classe di merito di CU certificata da tale attestato.

In assenza di un attestato di rischio valido, ma in vigenza di un contratto assicurativo di durata annuale e premio corrisposto all'impresa, quindi, con garanzia e periodo di osservazione del rischio in corso, il proprietario-contraente potrà godere, con riferimento a nuovi eventuali contratti, della classe di merito di CU assegnata al contratto in essere, in quanto l'osservazione del rischio non ha subito alcuna interruzione/sospensione, continuando con riferimento al contratto in corso di validità.

Nel caso invece di contratto in essere di durata annuale con frazionamento del premio ma con garanzia sospesa per mancato pagamento di una o più rate di premio (art. 1901, comma 2, c.c.), il proprietario-contraente non potrà, ove volesse sottoscrivere un nuovo contratto in costanza della sospensione della garanzia:

- produrre dichiarazione di non aver circolato dalla data di scadenza del precedente contratto in quanto si presume abbia circolato fino al giorno dell'avvenuta sospensione della garanzia assicurativa per mancato pagamento della rata di premio, ovvero dichiarazione di aver sottoscritto un contratto di durata temporanea o ad esso assimilato essendo il contratto assicurativo ancora in essere sebbene con garanzia sospesa;
- far valere l'osservazione del rischio con riferimento al contratto in corso di validità in quanto l'avvenuta sospensione della garanzia sospende anche l'osservazione della sinistralità da parte dell'assicuratore.

Pertanto - in tal caso - un eventuale nuovo contratto, sottoscritto in vigenza di altro contratto con garanzia sospesa per mancato pagamento di una o più rate di premio, in assenza di una continuativa osservazione del rischio da assicurare, deve essere assegnato alla classe di CU di massima penalizzazione.

3. Validità dell'attestato di rischio in presenza di polizza annuale con pagamento del premio frazionato e con garanzia giunta a scadenza in stato di sospensione/risolta di diritto prima della scadenza naturale per mancato pagamento delle rate

Per polizza di durata temporanea si intende il contratto di assicurazione R.C. auto stipulato per un periodo di copertura inferiore all'anno, ovvero che, pur stipulato con durata annuale, abbia avuto una durata inferiore a quella convenuta qualunque ne sia la causa (Provvedimento IVASS n. 72/2018).

In tale fattispecie può essere fatta rientrare la polizza annuale con pagamento del premio frazionato giunta a scadenza in stato di sospensione della garanzia oltre a quella risolta di diritto prima della scadenza naturale per effetto del mancato pagamento di una o più rate infra-annuali e con il periodo di osservazione non completato.

Nel caso di specie, l'assicuratore non rilascerà un nuovo attestato di rischio (come previsto per i contratti temporanei), ma il contraente-proprietario potrà, all'atto della stipulazione di un nuovo contratto, far valere l'attestazione sullo stato del rischio precedentemente rilasciata, integrata dalla dichiarazione di aver stipulato un contratto di durata annuale con garanzia sospesa per mancato pagamento del premio/risolta di diritto prima della scadenza naturale e di non aver circolato dalla data di sospensione della garanzia fino alla data di scadenza del contratto/risoluzione.

In assenza di detta dichiarazione, mancando una osservazione del rischio continuativa, il nuovo contratto sarà assegnato alla classe di CU di massima penalizzazione.

B. Disciplina della classe di CU - Regole specifiche con riferimento a veicoli appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992 (cfr. art. 7)

La disciplina in tema di attestato di rischio individua nel contraente della polizza assicurativa, ovvero se persona diversa nel proprietario (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria) del veicolo i soggetti titolari dell'attestato di rischio e, quindi, gli utilizzatori dello stesso. Con il Provvedimento n. 72/2018 l'Istituto ha disciplinato alcune fattispecie tipiche per le quali un soggetto, pur non essendo titolare dell'attestato di rischio, ha diritto a far valere le indicazioni sulla sinistralità indicate nel documento in parola all'atto della sottoscrizione di un nuovo contratto.

La ratio di tale assimilazione risiede nella circostanza che, pur mutando formalmente la proprietà/contraenza della polizza relativa al veicolo soggetto a osservazione della sinistralità riportata nell'attestato di rischio, non si modifica il profilo di rischio oggetto di copertura. Alla luce del principio sopra ricordato si forniscono talune indicazioni operative.

1. Trasferimento del veicolo da una pluralità di proprietari ad un solo soggetto (art. 7, comma 2, lettera b)

In tutti i casi in cui il veicolo sia trasferito da più comproprietari ad uno solo di essi, quest'ultimo manterrà lo IUR e la sinistrosità pregressa. Gli altri soggetti manterranno esclusivamente la classe di merito CU, e sugli attestati di rischio di pertinenza andrà indicato l'acronimo NA (non assicurato in precedenza).

2. Trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto (art. 7, comma 2, lettera c)

All'acquirente è attribuita la classe di CU maturata sul veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto. La disposizione si applica anche nel caso in cui l'acquirente ceda il veicolo a terzi per acquistarne uno in sostituzione. La sinistrosità maturata sul veicolo resta in capo alla persona coniugata, unita civilmente o convivente di fatto che acquisisce la proprietà.

3. Trasferimento di proprietà del veicolo da ditta individuale alla persona fisica, da società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, da società in accomandita semplice a un socio. (art. 7, comma 2, lettera k)

Nei primi due casi in epigrafe richiamati, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU. La disposizione si applica anche su un veicolo acquistato in proprio dalla persona fisica/socio a responsabilità illimitata in sostituzione di quello ceduto dalla ditta individuale/società di persone a terzi.

Per quanto concerne il trasferimento del veicolo da una società in accomandita semplice a uno dei soci della stessa, la classe di merito CU sarà conservata soltanto qualora l'acquirente rivesta la qualità di socio accomandatario con mantenimento anche della sinistrosità maturata sul veicolo.

4. Eventi modificativi in società di persone o capitali (art. 7, comma 2, lettera i)

Ove l'evento societario (trasformazione, fusione, scissione, cessione di ramo d'azienda) determini il trasferimento di proprietà del veicolo societario ad altra persona giuridica, quest'ultima usufruirà della classe di CU maturata sul veicolo acquisito.

Tale disposizione si applica anche nel caso di operazioni di riorganizzazione poste in essere da associazioni e fondazioni di cui agli artt. 14 e ss. Cod. Civ.

5. Veicolo intestato a soggetto portatore di handicap (art. 7, comma 2, lettera g)

La classe di CU maturata sul veicolo di proprietà del portatore di handicap è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

Allo stesso modo il portatore di handicap che acquisti un veicolo potrà godere della classe di merito di CU maturata su un eventuale altro veicolo di proprietà del conducente abituale annotato sul documento di circolazione ai sensi della su citata disposizione.

Per Delegazione del Direttorio Integrato

firma 1

--